

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2259)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1987

Esodo del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone tende a favorire il collocamento a riposo anticipato del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, onde ridurre il contingente da destinare ad altre amministrazioni ed enti, in particolare ai nuovi organismi dell'intervento straordinario.

Il provvedimento prevede che, presentando domanda di collocamento a riposo entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, agli interessati siano attribuiti un aumento di servizio di sette anni, sia ai fini dell'anzianità necessaria al conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione, ed inoltre un aumento di

servizio di tre anni ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.

Gli oneri — stimabili in circa 30 milioni annui per unità e per un massimo di sette anni — derivanti dai contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e i ratei di pensione anticipati fino al sessantacinquesimo anno d'età, ovvero per un periodo non inferiore agli anni attribuiti come aumento di servizio ai fini del collocamento a riposo anticipato, sono posti a carico degli stanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con quello del lavoro e della previdenza sociale. Non sono previsti

pertanto oneri aggiuntivi a carico degli istituti previdenziali.

Il provvedimento prevede il divieto di assunzione alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, anche economici, dei titolari di pensioni liquidate in regime di esodo.

Con il presente provvedimento vengono in sostanza prese in considerazione le proposte e le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno in occasione dell'esame del disegno di legge (atto Camera 4244) di conversione del decreto-legge n. 835 del 1986, recante tra l'altro norme per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Ai dipendenti della cessata Cassa per il Mezzogiorno, che richiedano, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo anticipato, sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione;

b) un aumento di servizio di tre anni ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.

2. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposti dagli istituti previdenziali di appartenenza fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché gli oneri connessi alla concessione del beneficio di cui alla lettera b) del medesimo comma, sono posti a carico degli stanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi della presente legge non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, anche economici.